

~ **TAR Lombardia – Sezione III:  
sentenza n. 133 - del 18.01.2017**

E' una condizione di ammissibilità del successivo (ed eventuale) giudizio di esecuzione forzata ovvero di ottemperanza, la previa notifica del titolo esecutivo

~ **Corte di Cassazione– Sezioni III civile:  
sentenza n. 21457 del 25.10.2016**

Non rientrano nella competenza per materia del giudice di pace - il quale non ha competenza alcuna in materia di esecuzione forzata - tutte le controversie che hanno a oggetto la regolazione del processo esecutivo, siano esse state introdotte prima o dopo, l'inizio dell'esecuzione. Agli atti esecutivi è sempre funzionalmente competente il tribunale, in quanto unico giudice a essere competente per l'esecuzione forzata. Il tribunale in composizione monocratica è competente per le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (solo il tribunale, dopo la soppressione dell'ufficio del pretore, è il giudice a cui rinvia il combinato disposto degli articoli 617, comma i, e 480, comma 3, del Cpc) Se la causa sia stata decisa in primo grado dal giudice di pace, cioè da giudice privo della competenza per materia, non si ha cassazione della sentenza impugnata, qualora la questione della incompetenza del giudice adito sia stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, perché la competenza avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio o a istanza di parte, entro la udienza di trattazione dinanzi al giudice di pace. Non essendo mai stata sollevata la questione né essendo stato oggetto di discussione la competenza per materia del giudice adito nel corso del giudizio di primo grado non poteva essere fatta valere per la prima volta a mezzo del ricorso per cassazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 12411 del 16.06.2016**

Il giudice ordinario deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento riguarda a crediti di competenza di competenza del secondo, qualora sia proposta opposizione a più cartelle esattoriali - o a unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese - alcune delle quali di natura tributaria e altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata

proposta congiuntamente senza distinguere la natura dei crediti.

~ **Corte di Giustizia U.E.– Sezione III:  
Causa C-511/14 del 16.06.2016**

Nella disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati contenuta nel Reg. Ue n. 805/2004 le condizioni in presenza delle quali il credito viene considerato non contestato in caso di sentenza contumaciale, devono essere stabilite in modo autonomo facendo riferimento unicamente al diritto dell'Unione e non agli ordinamenti nazionali. L'organo che effettua la certificazione deve essere considerato come "organo giurisdizionale" competente a formulare quesiti in via pregiudiziale d'interpretazione alla Corte Ue.

~ **Corte costituzionale - Sezione III civile :  
sentenza n. 9390 del 10.05.2016**

«Se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore precedente». È questo il principio di diritto posto dalla Cassazione secondo cui in tal caso può configurarsi un'ipotesi di «abuso dello strumento esecutivo».

~ **Corte di Cassazione– Sezioni III civile:  
sentenza n. 6230 del 31.03.2016**

Può essere sottoposto a pignoramento l'intero immobile in comunione legale per il debito di uno dei coniugi quindi si escludono irrivalità o illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondano sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all'esecuzione parti o quote del bene pignorato. Al coniuge non debitore verrà riconosciuto in sede di distribuzione la metà del ricavato della vendita. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso di due coniugi affermando che la comunione legale dei beni va considerata come una comunione senza quote, al contrario di quella ordinaria,

~ **Corte di cassazione-sezioni Unite civili:**

**sentenza n. 65 del 07.01.2016**

Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'ambasciata straniera in relazione a crediti di lavoro, la questione di giurisdizione può essere validamente eccepita o rilevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nell'opposizione a precetto. In quest'ultima infatti rilavano soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido e in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni III civile:**  
**sentenza n. 24629 del 03.12.2015**

Atteso che con il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica della efficienza processuale e della ragionevole durata del processo; mentre è l'opponente che ha il potere e l'interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010; ne consegue da quanto precede che è sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria - prevista quale condizione di procedibilità del giudizio dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 – ciò in quanto l'opponente che intende precludere la via breve, per percorrere la via lunga. Porre il relativo onere a carico del creditore sarebbe irrazionale, perché premierebbe la passività dell'opponente e aumenterebbe gli oneri della parte creditrice. (Afferma la Suprema corte che non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione, quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo). (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21081 del 19.10.2015**

Nell'espropriazione forzata presso terzi il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e

dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 17306 del 31.08.2015**

Decorre dalla data della comunicazione del provvedimento e non da quella del suo deposito il termine di decadenza per la proposizione del giudizio di merito, fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'espletamento della fase camerale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Lo ha chiarito la Cassazione accogliendo il ricorso di una società contro la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto tardiva l'introduzione del giudizio di merito. Per la Corte, «ai fini dell'individuazione del *dies a qua* per l'introduzione del mezzo, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza dello stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto che ne abbia acquisito l'interessato».

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 14653 del 14.07.2015**

In materia di responsabilità processuale aggravata, chi ha intenzione di richiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in assenza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta successiva all'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può proporre la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, del Cpc, o dinanzi al giudice di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, o dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Ne deriva che è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 96 del Cpc proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi. (M. Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 12242 del 14.06.2015**

Non può esercitare in seguito l'azione di indebito arricchimento contro l'aggiudicatario per richiedere gli importi spesi il debitore esecutato che in pendenza di un processo esecutivo esegue lavori di ristrutturazione sull'immobile pignorato. La Corte ha escluso l'operatività dell'azione sussidiaria ex articolo 2041 del Cc respingendo il ricorso del debitore che rivendicava un importo pari al valore delle opere di completamento dell'immobile da lui eseguite e di cui non era stato tenuto conto nella determinazione del prezzo base e di quello di vendita.

~ **Corte costituzionale - Sezione III civile :**  
**sentenza n. 85 del 15.05.2015**

Il generale principio della responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 del Cc può essere derogato esclusivamente in presenza di eccezioni tassative ed espresse di legge: i limiti di pignorabilità stabiliti per i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, pertanto, non sono applicabili alle somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato e accreditate su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio. In seguito all'introduzione della norma che ha reso obbligatorio il versamento sul conto corrente delle indennità periodiche corrisposte dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali se di importo superiore a mille euro, è stata in via di fatto acuita la questione di legittimità costituzionale del sistema, che è incompatibile con il precetto contenuto nell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, ma non può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo attesa la necessità della prioritaria valutazione da parte del legislatore dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario: in conclusione è necessario che il legislatore dia tempestiva soluzione al problema introducendo un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 9574 del 12.05.2015**

Fino alla data di entrata in vigore della legge 89/2001, articolo 5-quinquies, introdotto dal DL 35/2013, articolo 6, comma 6, convertito dalla legge 64/2013, i creditori di somme liquidate a norma della stessa legge 89/2001, dovevano eseguire i pignoramenti con la forma dell'espropriazione presso terzi mediante

notificazione dell'atto di pignoramento alla tesoreria centrale ovvero alla tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo pignorato, sottoponendo a vincolo fondi diversi da quelli della contabilità speciale, nei limiti della relativa disponibilità. Dall'entrata in vigore dell'articolo 5-quinquies, i creditori di tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, debbono eseguire i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II, del Cpc, con atto notificato ai ministeri di cui alla legge 89/2001, articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate e di ottenere l'imposizione del vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti a esecuzione forzata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 8830 del 30.04.2015**

Se lo spoglio è posto in essere con più atti tra loro teleologicamente connessi, il termine di un anno per l'espletazione delle azioni possessorie decorre dal primo atto se i successivi risultano obiettivamente legati al primo come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e come manifestazione di una stessa e unica situazione lesiva dell'altrui possesso; l'onere di provare che gli atti sono scollegati fra di loro grava sul ricorrente in possessorio. (M. Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 8711 del 29.04.2015**

Fintantoché il debitore non è liberato dall'obbligazione con l'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il creditore è legittimato all'azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi. (M. Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 7998 del 20.04.2015**

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a

formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 7660 del 15.04.2015**

La sentenza che definisce una causa di opposizione a precetto, non avendo natura di sentenza di condanna, non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato; ne consegue che il giudice dell'esecuzione, a fronte di una sentenza di primo grado che dichiara la nullità del precetto a seguito del quale è iniziata l'esecuzione, non può dichiararne l'estinzione e neppure, qualora l'esecuzione sia stata medio tempore sospesa, può legittimamente dichiararne l'improseguibilità.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile :**  
**sentenza n. 7117 del 9.04.2015**

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 618 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata. Tuttavia, nel caso di giudizio da introdursi con citazione, l'esigenza di dare inizio al processo di merito e' egualmente soddisfatta dalla notificazione di un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi previsti dall'articolo 163 c.p.c., comma 3 (nella specie, la comparsa di

risposta integrata con. il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza per trattazione), si da costituire valido equipollente dell'atto di citazione.

~ **Tribunale di Pavia:**  
**ordinanza del 02.03.2015**

L'assenza dei decreti attuativi del ministero della Giustizia sui casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui all'articolo 492, comma 2°, del Cc, nonché sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati e sulle cautele a tutela della riservatezza dei creditori, non è di ostacolo all'operatività di uno dei più importanti strumenti previsti dall'ultimo pacchetto di riforma della giustizia civile. Il tribunale di Pavia, contrariamente a quanto fatto da quello di Novara (che ha rimarcato l'inoperatività dello strumento stante l'assenza dei decreti attuativi, come sottolineato la scorsa settimana), ha infatti autorizzato un creditore a ottenere dall'anagrafe tributaria, dall'archivio rapporti finanziari, dal pubblico registro automobilistico e dalle banche dati degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore. E lo ha fatto sottolineando che la ricerca dei beni è preliminare al pignoramento e quindi non è necessario averlo avviato prima di presentare la richiesta di accesso alle banche dati.

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2859 del 13.02.2015**

Nell'espropriazione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare contenente l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e di frutti di essi, seguita in calce, all'originale e alla copia dell'atto, dalla relazione di notificazione sottoscritta dall'ufficiale giudiziario è valida perché tale sottoscrizione garantisce la provenienza dall'ufficiale giudiziario anche dell'ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 del Cpc.

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2855 del 13.02.2015**

Se con sentenza passata in giudicato sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto in forza di un rapporto contrattuale di

comodato, il titolo costituito dalla sentenza di condanna alla restituzione può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante l'immobile da rilasciare. Quest'ultimo è ammesso a far valere le proprie ragioni ai sensi dell'articolo 615 del Cpc se sostiene di possedere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, specificamente per averne acquistato la proprietà per usucapione.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili:**  
**sentenza n. 1238 - del 23.01.2015**

Non può il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato "inter alios"), al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione. Ciò vale anche se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo interessi come detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nell'ambito della quale ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza.

~ **Tribunale Novara– civile:**  
**sentenza del 21.01.2015**

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c. può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11.12.2014 (circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui il pignoramento risulta notificato il 18.11.2013) e solo a partire da quando saranno emanati i decreti attuativi. L'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore precedente può essere autorizzato, invece, solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma (circostanza che pure non si verifica nella specie) e solo se per

motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario. (Nel caso concreto l'istanza va, dunque, rigettata).

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 24367 del 17.11.2014**

Il giudice del merito e' legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore in una nota specifica relativa alle competenze professionali, purché motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 24367 del 17.11.2014**

Nel pignoramento presso terzi, prima della emissione dell'ordinanza di assegnazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito eseguita dal creditore nel precetto : accertamento che il creditore può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 10633 del 15.05.2014**

La dichiarazione unilaterale scritta con la quale un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario costituisce autonoma fonte di obbligazione se contiene un impegno attuale e preciso: esso è suscettibile di esecuzione in forma specifica purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4564 del 26.02.2014**

Il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi della sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 3 cod. proc. civ.: è frutto dell'incontro della volontà delle parti, e il relativo verbale è un atto negoziale che si risolve in un accertamento di fatto di spettanza del giudice di merito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 1975 del 29.01.2014**

Una volta che il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo relativo a un credito vantato nei confronti di un soggetto successivamente soppresso, la esecuzione bene può essere intrapresa nei confronti del soggetto che ne è successore *ex lege*.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 1219 del 22.01.2014**

Il debitore esecutato non può proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., se a fondamento della stessa invochi una nullità della notificazione del decreto, né può proporre opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. se a fondamento di essa denuncia l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**  
**sentenza n. 61 del 07.01.2014**

Nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 25865 del 18.11.2013**

I creditori personali di uno di coniugi, che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela dell'art. 2915 comma 2 c.c. anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente.

~ **Tribunale di Perugia – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 1476 del 12.11.2013**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione della parte opposta oltre il termine di cui all'art. 183 comma 6 cod. proc. civ., comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sussistendo alcun onere in capo all'ufficio di

acquisire il fascicolo della fase monitoria, il giudice è obbligato a decidere la controversia sulla base delle prove offerte dal creditore in ordine al merito della domanda.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21840 del 24.09.2013**

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto con prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 653 comma 2 cod. proc. civ., consegue la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21838 del 24.09.2013**

Nell'espropriazione presso terzi intrapresa contro un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, in violazione del disposto dell'art. 14 D.L. 669/1996, proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza di assegnazione nel termine ex art. 617 cod. proc. civ. decorrente dalla sua pronuncia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 20053 del 02.09.2013**

In tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova a occupare il bene oggetto dell'esecuzione: il titolo può essere eseguito anche nei confronti del terzo, occupante abusivo, il quale potrà far valere le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e non pregiudicato da quello posto in esecuzione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 18923 del 08.08.2013**

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio: qualora l'evento si sia verificato quando si sia

definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 18761 del 07.08.2013**

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha *mutatio libelli* quando si avanza nel processo un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, che dà luogo a una *causa petendi* fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 18755 del 07.08.2013**

L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità, è rimessa, in difetto di interventi del legislatore, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 14048 del 04.06.2013**

In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio la sospensione della sua attività, a opera del giudice di impugnazione, non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione del processo esecutivo iniziato sulla base del detto titolo esecutivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Unite civili:**  
**sentenza n. 10532 del 07.05.2013**

Nell'ipotesi di confisca di beni disposta in danno di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della normativa di settore previgente all'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia, il giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione sull'immobile confiscato non può rigettare l'opposizione solo sul dato temporale dell'antioriorità dell'iscrizione ipotecaria nei registri

immobiliari rispetto alla trascrizione del sequestro. Inoltre, dovrà applicarsi lo *ius supervenies* (art. 1 commi 194-205 Legge n.228/2012, legge di stabilità 2013), salvo il caso che il cespite confiscato sia stata già trasferito o aggiudicato – anche in via provvisoria – alla predetta data.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 6550 del 14.03.2013**

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con ricorso (a tal fine non essendo necessario che la parte che chiede l'ingiunzione presenti un'espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria), sia dall'opponente per contrastarla.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 5381 del 05.03.2013**

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono inammissibili eccezioni fondate su circostanze di diritto, o di fatto, anteriori alla formazione del titolo esecutivo, mentre possono essere proposte eccezioni fondate su eventi successivi a quella formazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 7335 -del 22.03.2013**

Il ricorrente non può lamentare in sede di ricorso per cassazione, il fatto che non sono state considerate - da parte del giudice di appello - delle critiche rivolte all'operato del consulente tecnico d'ufficio nella comparsa conclusionale del grado di appello. Le osservazioni critiche alla consulenza - infatti - non possono essere formulate in comparsa conclusionale quindi se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice, perché in tale modo esse sfuggono al contraddittorio e al dibattito processuale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 7335 -del 22.03.2013**

Le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione unicamente qualora le censure a esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice di merito, secondo quanto si ricava dalla sentenza impugnata ovvero dall'atto del procedimento di merito - che il ricorrente deve specificamente indicare - ove le stesse risultino essere state formulate e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, sì da permettere al giudice di legittimità il controllo, ex actis, della relativa veridicità e la valutazione della decisività della questione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4008 del 19.02.2013**

L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, nel precetto a norma dell'art. 480 comma 1 cod. proc. civ., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata anche quella del procedimento logico - giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Le indicazioni contenute si reputano altresì idonee a integrare il successivo atto di precetto in rinnovazione se contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 480 comma 2 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 23625 del 20.12.2012**

Poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

~ **Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili:**  
**sentenza n. 21110 del 28.11.2012**

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato che sia compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in

conformità alle regole, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente. Fermo rimane il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dei danni nei confronti di chi abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di idoneo titolo.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 18161 del 23.10.2012**

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo alla concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti a eventuali vizi di precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti ex art. 273 cod. proc. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni VI civile:**  
**ordinanza n. 11818 del 12.07.2012**

In caso di opposizione avverso il decreto emesso dal tribunale di sorveglianza in materia di liquidazione del compenso al difensore nominato per l'attività svolta dal difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato è competente il presidente del Tribunale ordinario della stessa sede, essendo l'unico ufficio giudiziario munito di giurisdizione civile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 11688 del 11.07.2012**

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 21432 del 17.10.2011**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura



civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 22552 del 23.10.2009**

Nel giudizio di negatoria servitutis diretto al rispetto delle distanze legali, se il convenuto nelle sue difese in primo grado reiterate con la comparsa di costituzione in appello, chiede l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù contraria, allo scopo di far respingere la pretesa dell'attore, in tal senso proponendo una eccezione riconvenzionale volta a paralizzarne la domanda, il giudice non può esimersi dal procedere all'accertamento chiesto dall'appellato, convenuto in primo grado, al fine di pronunciare sulla fondatezza della domanda, e ciò anche se l'appellato medesimo abbia ritenuto di ancorare a detto accertamento, altresì, una domanda riconvenzionale di usucapione per qualsiasi ragione inammissibile (nella specie, perché formulata con un appello incidentale tardivamente proposto). (R.C.)

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 9966 del 28.04.2006**

Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 cod. proc. civ. è un termine di decadenza e non di prescrizione: ne consegue che, se entro detto termine viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei 90 giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative